

Data udienza 8 maggio 2025

Integrale

**Infortunio sul lavoro - Controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria - Spese mediche - Perizia medico-legale di parte - Necessità della perizia in ragione delle condizioni fisiche del ricorrente e della tecnicità dell'accertamento medico - Riconoscibilità e congruità delle spese**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PADOVA

SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro dott. Maurizio Pascali, ha pronunciato la seguente

SENTENZA A VERBALE

nella causa iscritta al ruolo al n. 2318/2023 R.G., promossa da (...) (avv. (...) e avv. (...))

ricorrente

contro

INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (avv. (...))

convenuto

OGGETTO: Infortunio sul lavoro CONCLUSIONI DELL'ATTORE: in atti. CONCLUSIONI DEL CONVENUTO: in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente ha chiesto il riconoscimento nella misura del 12% della causa lavorativa dell'infortunio sul lavoro occorso in data 8 aprile 2022, nello svolgimento delle proprie mansioni lavorative presso la propria abitazione.

L'INAIL si costituiva contestando il quantum dei postumi permanenti dell'infortunio oggetto di causa.

Nelle more del giudizio, è stata accertata in contraddittorio tra le parti, in sede peritale collegiale, un'invalidità del 9%, che viene riconosciuta e accettata dalle parti all'udienza odierna. Quindi risulta cessata la materia al contendere inerentemente al quantum richiesto, mentre la parte ricorrente insiste anche per la liquidazione delle spese legali e delle spese mediche per la perizia medico legale;

l'INAIL, riconoscendo le spese legali, si oppone limitatamente alle spese mediche, per i motivi esposti in udienza di discussione.

Il Giudice osserva che anche se le spese sostenute riguardano prestazioni di carattere privato e non effettuate tramite il servizio sanitario nazionale, in considerazione della particolarità del caso e della non celerità del servizio pubblico esse appaiono congrue come pure la perizia di parte, essa appare necessitata dalle condizioni fisiche del ricorrente e dalla tecnicità dell'accertamento, necessario per agire in giudizio. Si ritengono quindi congrue le spese sostenute. Spese legali come da soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice, *contrariis reiectis*

Dichiara cessata la materia al contendere.

Condanna l'INAIL alla corresponsione delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in euro 3.500,00, oltre accessori, e alla rifusione delle spese mediche sostenute pari ad euro 1284,83.

Padova, 08/05/2025